

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1042

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FERDINANDO, ANDREOLI, ARMELLIN, BAMBI,
BIANCHI, CACCIA, CAFARELLI, CONTU, FOSCHI, FOTI,
IANNIELLO, LATTANZIO, LIGATO, MALVESTIO, NAPOLI,
NUCCI MAURO, PAGANELLI, PERUGINI, PUJIA, QUIETI,
RABINO, RIGHI, RINALDI, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO
VINCENZO, SAVIO, SENALDI, SINESIO, URSO, VISCARDI,
VITI, ZAMBON, ZOPPI**

Presentata il 18 dicembre 1983

Inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei funzionari delle carriere direttive dell'amministrazione universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ha disposto l'attribuzione della qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a tutti i funzionari delle carriere direttive in possesso di due requisiti: *a)* la qualifica di direttore aggiunto di divisione al 13 luglio 1980 (data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312); *b)* la qualifica di direttore di sezione al 31 dicembre 1972.

Le leggi 25 ottobre 1977, n. 808 (articolo 16) e 27 febbraio 1980, n. 38, hanno dettato disposizioni per il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dei servizi prestati dal personale in questione, nella stessa amministrazione statale o in altre amministrazioni, anteriormente alla nomina nei ruoli di appartenenza.

Per effetto di tali disposizioni, i funzionari delle carriere direttive delle università sono stati inquadrati, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1977, secondo quanto previsto dall'articolo 16, sesto comma, della citata legge 25 otto-

bre 1977, n. 808, nelle qualifiche corrispondenti a quella di direttore di divisione aggiunto od equiparato anche in eccedenza alle relative dotazioni organiche (con effetto dalla data di compimento dell'anzianità minima richiesta dalla precedente normativa per il conferimento della qualifica di direttore aggiunto di divisione od equiparato).

Gli effetti delle menzionate leggi 25 ottobre 1977, n. 808 e 27 febbraio 1980, n. 38, sono ora completamente vanificati dalla inapplicabilità, per difetto di formulazione letterale della norma, dell'ultimo comma dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Trattasi di coloro che si sono visti riconoscere i servizi prestati (di ruolo o a titolo precario); e che hanno ottenuto l'integrale recupero delle anzianità pregresse.

La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione vuole ora porre rimedio alla disparità di trattamento che proprio l'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ha determinato per taluni funzionari.

Si fa ancora una volta presente che quei funzionari esclusi dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 155, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 hanno, per effetto delle leggi 25 ottobre 1977, n. 808 e 27 febbraio 1980, n. 38 goduto dell'integrale recupero delle anzianità pregresse.

La proposta non determina incremento di spesa, considerato il livello retributivo già conseguito dai destinatari nelle attuali qualifiche di appartenenza. Essa ha la finalità di ampliare la sfera dei beneficiari dell'articolo 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'inquadramento nella qualifica di direttore amministrativo, od equiparata, dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferito anche in soprannumero ai funzionari delle carriere direttive delle università con effetto alla data di compimento dell'anzianità minima richiesta dalla precedente normativa per il conferimento della qualifica di direttore aggiunto di divisione od equiparata.